

COPIA



CITTA' DI SERSALE

Provincia di CATANZARO

AREA 2: Finanziaria e Personale

DETERMINAZIONE

Oggetto: Rettifica Fondo CCDI ANNO 2020

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo

delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al*

personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua

pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015.

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;

- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima.

Visto L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

Preso atto che

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".
- la Conferenza Stato-città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del D.L. 34/2019 precisando che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro- Determinazione Settore 1 - Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 1388 / 16/11/2020 Pag. 4 di 7 capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".
- nella Conferenza Stato-città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue "come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato

dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020", tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019.

- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020.
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Considerato inoltre che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016.
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del turn-over, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio pro-capite del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

- per la determinazione di tale valore medio pro-capite occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018.
- nella specie, il MEF- RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di part-time contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016.

Tenuto conto che nel nostro caso in basa all'allegato A non bisogna fare nessun adeguamento.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione

n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *"gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"*;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Richiamata la propria determina n.40 del 23.07.2021 con la quale veniva determinato il fondo 2020 ma dove erroneamente era stato inserito nelle progressioni orizzontali (art.68, c.1 CCNL 2016-2018) a carico del fondo come importo euro 69.874,00 invece che euro 70.407,00;

Ritenuto di dover modificare tale importo ed inserire quello corretto si procede alla rettifica del fondo 2020;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Visti

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016(Nuovo Codice dei contratti);
- il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 2884 del 20/05/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area n° 2 - Area Finanziaria e Personale e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

DETERMINA

1. Di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla rettifica del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 secondo la tabella B allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;

4. di dare atto che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07/07/2021;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Finanziaria e del Personale sottoscrittore del presente provvedimento.

Parere di Regolarità Tecnica

AREA 2: Finanziaria e Personale

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sersale, li 13/12/2021

Il Responsabile dell'Area
F.to DOTT. SALVATORE BORELLI

Il responsabile del procedimento interessato attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 lettera a) della Legge n. 241/1990.

Sersale, li 13/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT. SALVATORE BORELLI

Sersale, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017

NOTA BENE: COMPILARE SOLO LE CELLE A SFONDO GIALLO E INSERIRE I VALORI SENZA SEGNO PIU' O MENO
VOCI DA CONSIDERARE

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI
 TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE
 VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)

+
 +
 + / -

TOTALE

VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI
 VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DIRIGENTE

-
 -

INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/2018

TOTALE

AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO
 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018

+

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE
 ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL
 LAVORO STRAORDINARIO
 ALTRE

-
 +
 +
 +
 +

VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)

LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019 (SOLO CON ADEGUAMENTO VERSO L'ALTO)

EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE

2016		2020	
PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
99.414,00		99.414,00	
	99.414,00		99.414,00
	0,00		0,00
	41.310,20		65.603,81
			24.293,61
	140.724,20		140.724,20
	-4.714,26		
	140.724,20		

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

VOCI DA CONSIDERARE

TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI
 AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

+
 +

TOTALE COMPLESSIVO

NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE (UGUALE AL TOTALE CEDOLINI/12) (*)

QUOTA MEDIA PRO CAPITE (QMP) DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O.

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO RISPETTO AL VALORE 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)

2018		2020	
	99.414,00		99.414,00
	41.310,20		41.310,20
	140.724,20		140.724,20
20		19,33	
	7.036,21		
			-4.714,26

NOTE

(*) Il numero di dipendenti al 31.12 dell'anno di riferimento, in assenza del dato certo, è ricavabile dal piano triennale delle assunzioni, pur rappresentando una stima.

Per maggiore chiarezza del procedimento, è consigliabile effettuare una prima volta il calcolo in sede di definizione del Fondo, quindi con dati non definitivi.

Quando il dato sul numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento è definitivamente accertato, si può rifare il calcolo per avere il dato da utilizzare per la contrattazione.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ⁽¹⁾

DESCRIZIONE	2016	2017	DESCRIZIONE	2019	2020
Risorse stabili			Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	38.527	38.527	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	99.414	99.414
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	4.505	4.505	QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	1.997	1.997
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4 CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	2.931	2.931	DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	1.048	1.048
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8 CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	3.925	3.925	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	-	-
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	-	Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPi (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. I.), CCNL 1998-2001)			INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)			INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4 C.2, CCNL 2000-01)	50.863	50.863		-	-
Riduzione fondo in via permanente	1.337	1.337	DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'		
			DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)		
TOTALE RISORSE STABILI	99.413,53	99.413,53		102.458,73	102.458,73
Risorse variabili soggette al limite			Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾			SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽²⁾	-	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)			SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(2)+⁽⁶⁾}	-	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ⁽²⁾			FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-	
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)			INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)			MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)			SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) ⁽⁴⁾			RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) ⁽⁷⁾	-	-
Riduzione fondo parte variabile	-	-	DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse variabili soggette al limite	-	-	Totale Risorse variabili soggette al limite	-	-
Risorse variabili NON soggette al limite			Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)			ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-	2.233
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)			ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)			QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽⁵⁾			COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(5)+⁽⁷⁾}	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾			SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) ⁽⁷⁾	-	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	-	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	2.233
TOTALE RISORSE VARIABILI	-	-	TOTALE RISORSE VARIABILE	-	2.233
TOTALE	99.414	99.414	TOTALE	102.459	104.692
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	99.414	99.414	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	102.459	102.459
			IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	0	0
			IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	102.459	102.459

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5, n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag.140).

(7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017

(8) Importi da verificare a seguito dell'evoluzione delle decisioni della Corte dei conti. In caso di non soggezione al limite tali importi potranno incrementare il fondo

(7) **Resterà da verificare se i piani di razionalizzaione della spesa e i compensi dell'avvocatura interna previsti dal CCNL 2016-2018 saranno ancora considerati esclusi**

LEGENDA:
GLI IMPORTI CON FONDO **GIALLO** NON POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUANTO SONO OPERAZIONI DI CALCOLO.
L'ENTE DEVE PROCEDERE ALLA MODIFICA DEGLI IMPORTI INSERITI COL FONDO **VERDE** SECONDO I DATI A SUO TEMPO INSERITI NEL FONDO DELL'ANNO 2016 E 2017. PER GLI ANNI 2018, ED EVENTUALMENTE PER L'ANNO 2019, L'ENTE PUO' PROCEDERE ALLA SIMULAZIONE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI.
IN MERITO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E FUNZIONI TECNICHE (PER LE ATTIVITA' SVOLTE FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.50/2016 E PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS.50/2016 A PARTIRE DAL 01/01/2018) VANNO CONSIDERATI AL DI FUORI DEL FONDO E NON RIENTRANO NEL LIMITE, MENTRE PER LE ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.50/2016 FINO AL 31/12/2017 TALI INCENTIVI RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO E NON POSSONO ESSERE ESCLUSI.
Resterà da verificare se i piani di razionalizzazione inseriti tra le risorse variabili nel fondo, nel nuovo contratto 2016-2018, resteranno esclusi o meno dal fondo, in quanto milita per una loro inclusione le disposizioni dello stesso contratto di cui all'art.67, comma 7 secondo cui " La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017". Discorso identico per quanto riguarda i compensi per gli avvocati comunali, di cui il contratto rinvia ad una commissione la definizione differenziata del loro trattamento economico, ma al momento inseriti all'interno delle risorse da specifiche disposizioni di legge (anche se obbligatorie).

UTILIZZAZIONE DEL FONDO		
DESCRIZIONE	2019	2020
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	9.165	8.791
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	65.972	70.407
Adeguamento trattamento stipendiale per Vigili Urbani	635	635
Riduzione ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 convertito L.122/2010: PER RIDUZIONE PERSONALE	956	956
Riduzione ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 convertito L.122/2010: PER BLOCCO RISOERSE RISPETTO AL FONDO 2010	3.379	3.379
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)		
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)		
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	80.107	84.168
Differenza per risorse variabili o fisse per progressioni nell'anno (b)	22.352	18.291
Totale art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	-	-
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)		
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)	2.543	
DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2018; art.70-bis, CCNL 2016-2018) (1)	1.933	
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA' E GIORNATA FESTIVA (art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018)	3.129	
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018;Art.70-quinques CCNL 216-2018)	7.223	
INDENNITA' DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO (art.68, co.2, lett.f) CCNL 2016-2018; artt.56-sexies e 56-quater)	257	
Totale C) - da verificare con le risorse di cui all'art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	15.084	-
COMPENSI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.68, co.2, lett.g) CCNL 2016-2018)	-	-
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018	-	-
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.j) CCNL 2016-2018	5.034	
Totale	5.034	-
TOTALE RISORSE DESTINATE	100.226	84.168

(1) A partire dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL

2.233	20.524
-------	--------

Legenda:
GLI IMPORTI CON FONDO **GIALLO** NON POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUANTO SONO OPERAZIONI DI CALCOLO.
L'ENTE DEVE PROCEDERE ALLA MODIFICA DEGLI IMPORTI INSERITI COL FONDO **VERDE** SECONDO SIA I DATI STORICI DELLE RISORSE FISSE SIA IN TEMA DI SIMULAZIONE PER LE RISORSE VARIABILI.